

COMUNE DI CENTO
(Ferrara)

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSIGLIARI SPECIALI PER MATERIA

Approvato con atto Consiglio Comunale n. 71 del 27.09.2001
Modificato con atto Consiglio Comunale n. 155 del 06.12.2007
Modificato con atto Consiglio Comunale n. 144 del 30.11.2009
Modificato con atto Consiglio Comunale n. 97 del 12.10.2011
Modificato con atto Consiglio Comunale n. 61 del 06.10.2016

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSIGLIARI SPECIALI PER MATERIA

ART. 1 COSTITUZIONE COMMISSIONI CONSILIARI PER MATERIA REGOLAMENTO

Il Consiglio Comunale può costituire commissioni speciali per materia .
La proposta è formulata dal Presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei Capigruppo ed è comprensiva di numero, competenza per materia e composizione, incluse le Presidenze di Commissione.

ART. 2 COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI

Il numero dei componenti della commissione è determinato dal Consiglio.
La composizione di ciascuna commissione tiene conto della consistenza numerica dei gruppi e ne garantisce la rappresentanza proporzionale. E' in ogni caso assicurata la presenza di un consigliere per gruppo.

ART. 3 ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE

La prima seduta della Commissione è convocata dal Presidente del Consiglio Comunale, che la presiede.

Nella prima seduta la Commissione procede, con unica votazione, a scrutinio segreto, all'elezione del Presidente e del Vice Presidente tra i suoi componenti.

Ogni componente può esprimere un'unica preferenza per un solo candidato. I candidati che ottengono più voti vengono eletti Presidente e Vice Presidente.

ART. 4 ATTRIBUZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE

Il Presidente convoca la Commissione e ne regola i lavori; disciplina i dibattiti e tiene contatti con la Presidenza del Consiglio Comunale.

Il Vice Presidente della Commissione sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento o vacanza. Collabora col Presidente nell'assicurare il buon andamento dei lavori della Commissione e, in particolare, alla formazione dell'ordine del giorno.

Nel caso di assenza, impedimento o vacanza anche del Vice Presidente le funzioni di Presidente vengono svolte dal Consigliere Anziano, componente della Commissione.

ART. 5 VALIDITA' DELLE SEDUTE

Per la validità delle sedute delle Commissioni è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

In caso di impedimento, il componente può delegare altro Consigliere appartenente al medesimo gruppo o gruppo diverso a partecipare in sua vece alla seduta.

L'atto di delega è formulato per iscritto e allegato al verbale.

La presenza del numero legale è accertata dal Presidente, che ne verifica il mantenimento nel corso dello svolgimento dei singoli punti all'ordine del giorno. In caso di mancanza o qualora venga meno il numero legale, il Presidente deve, rispettivamente, dichiarare deserta la seduta oppure sospenderla per un tempo non superiore ad un'ora.

Trascorso invano il periodo di sospensione il Presidente toglie la seduta. In entrambi i casi il Presidente rinvia la seduta alla seconda convocazione nella quale si prevede un quorum di cinque consiglieri con criterio proporzionale e ricomprendendo nell'ordine del giorno della stessa anche gli argomenti non esaminati nella seduta dichiarata deserta o tolta.

L'o.d.g. viene comunicato ai componenti assenti.

ART. 6 COMPITI DELLE COMMISSIONI

Le Commissioni consiliari si riuniscono:

- a. in sede consultiva, per esprimere pareri nelle materie di propria competenza.
- b. in sede referente, per l'elaborazione di atti da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale.
- c. per svolgere compiti di studio in materie di propria competenza.
- d. per visionare le proposte di delibera sottoposte al Consiglio Comunale prima della seduta.

La Commissione non è tenuta a visionare gli ordini del giorno politici delle sedute di Consiglio Comunale, la lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti, le Comunicazioni sui prelievi dal fondo di riserva e tutti gli altri atti che la Commissione stessa riterrà di non visionare.

ART. 7 CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO DELLE COMMISSIONI

Le Commissioni si riuniscono in giorni prestabiliti d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio. Non possono essere programmate più di 15 riunioni annuali per ogni Commissione, salvo deroga straordinaria concessa dal Presidente del Consiglio su richiesta scritta e motivata da parte del Presidente della Commissione.

Le Commissioni sono convocate dai rispettivi Presidenti, almeno 48 ore prima della seduta, salvo i casi di urgenza.

Le Commissioni si attivano anche per iniziativa di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati alle stesse, arrotondato all'unità superiore, entro dieci giorni dalla richiesta. L'ordine del giorno deve essere inviato oltre che ai componenti della commissione, presso il domicilio eletto, anche al Presidente del Consiglio, al Sindaco ed ai Capigruppo.

Gli argomenti che dovranno essere inseriti all'o.d.g. vanno trasmessi ai Presidenti di Commissione dai Dirigenti dei Settori competenti tramite posta elettronica.

L'Ordine del Giorno della seduta verrà formulato dal Presidente di Commissione attraverso l'ufficio Segreteria Generale.

L'ufficio provvede alla convocazione delle Commissioni tramite posta elettronica e funge da raccordo per eventuali necessità dei componenti la Commissione.

La convocazione deve prevedere prima e seconda convocazione. La seconda convocazione è valida con la presenza dei componenti che rappresentino almeno cinque Consiglieri Comunali.

ART. 8 PROCESSO VERBALE DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI

Delle sedute delle Commissioni il Presidente è tenuto a redigere un sintetico processo verbale nel quale vengono riportati: giorno, ora e luogo della seduta, ordine del giorno, elenco dei presenti, argomenti trattati, atti istruiti, menzione dei Consiglieri che hanno preso la parola su di essi, oggetto ed esito delle votazioni. I verbali sono sottoscritti dal Presidente o da chi ne fa le veci e sono approvati di regola nella seduta successiva.

La trascrizione della verbalizzazione verrà effettuata a cura di un dipendente comunale della Segreteria Generale.

I Consiglieri, componenti la Commissione, possono richiedere con adeguata motivazione che il loro intervento sia riportato per intero nel verbale con il raccordo della Segreteria Generale.

Del processo verbale dell'intera seduta viene conservata copia del file di registrazione.

La funzione di segretario di Commissione potrà essere attivata con utilizzo di personale di Segreteria Generale, previo assenso del Dirigente preposto, qualora la stessa Commissione si riunisca in orario di ufficio.

ART. 9

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI

Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. L'accesso alla sala delle riunioni è disciplinato dal Presidente della Commissione. Le Commissioni possono deliberare a maggioranza di riunirsi in seduta segreta nei casi previsti dalla legge e quando, per l'oggetto della discussione, è necessario tutelare i diritti di riservatezza delle persone.

Alle sedute possono essere invitati consulenti o persone estranee all'Amministrazione comunale che la Commissione abbia richiesto di ascoltare dandone comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale.

Agli invitati, ai consulenti o persone estranee all'Amministrazione comunale non verrà riconosciuto alcun emolumento ed il Presidente della commissione si farà carico di assicurare che la loro presenza sia a titolo assolutamente gratuito.

Il Presidente del Consiglio, per imparzialità del ruolo, non sarà componente delle Commissioni ma potrà partecipare a tutte le sedute di Commissione.

Alle sedute possono assistere, quali osservatori, i Consiglieri non componenti la Commissione specifica.

ART. 10

INTERVENTI E CONSULTAZIONI

In relazione agli affari di loro competenza, le Commissioni hanno il diritto di ottenere, ai sensi dello Statuto l'intervento alle proprie riunioni dei dirigenti, funzionari del Comune, degli Amministratori e dirigenti delle aziende e degli enti dipendenti ancorché consortili o concessionari di pubblici servizi, nonché dei rappresentanti del Comune all'interno di Società e Istituzioni.

Le Commissioni possono effettuare consultazioni di rappresentanti di enti pubblici, di comunità di cittadini, di organismi ed uffici pubblici e privati, di associazioni di categoria, di esperti e di personale dell'Amministrazione comunale e delle aziende o degli enti dipendenti.

Le Commissioni, all'atto in cui ricevono l'affare ad esse assegnato, valutano se la consultazione sia obbligatoria in base allo Statuto o alle norme regolamentari, o comunque opportuna.

Spetta alle Commissioni decidere sui soggetti da consultare nonché sulle modalità della consultazione, considerando che essa non deve gravare in modo alcuno sul bilancio comunale.

Gli inviti per le consultazioni, ed ogni altra comunicazione a soggetti esterni al Comune, sono diramati dal Presidente della Commissione competente.

ART. 11
PARTECIPAZIONE DEGLI ORGANI DI GOVERNO AI LAVORI DELLE
COMMISSIONI

Il Sindaco può chiedere di essere sentito in relazione ad un determinato punto all'ordine del giorno. In questo caso la Commissione non può esprimere parere prima di aver sentito il Sindaco o il suo rappresentante.

Il Presidente della Commissione può invitare il Sindaco ed i componenti della Giunta ai sensi e per gli effetti dello Statuto.

Per l'esercizio dei poteri ad esse affidati, le Commissioni possono, nelle materie di rispettiva competenza, chiedere alla Giunta informazioni o chiarimenti sull'andamento dell'Amministrazione comunale e su questioni connesse anche di carattere politico. Le Commissioni possono chiedere alla Giunta di riferire, anche per iscritto, in merito alla esecuzione di leggi e regolamenti o sull'attuazione di mozioni e deliberazioni approvate dal Consiglio Comunale.

ART. 12
DISCUSSIONE E VOTAZIONE NELLE COMMISSIONI

Salvo che sia diversamente previsto dal vigente regolamento, per le discussioni nelle Commissioni si osservano le disposizioni previste per la discussione e la votazione in Consiglio.

Relativamente alle votazioni, ad ogni Gruppo consiliare è attribuito un voto plurimo, per il quale ogni gruppo esprime un numero di voti pari al numero dei Consiglieri di cui è composto, suddiviso proporzionalmente fra i componenti della commissione che rappresentano il gruppo stesso.

Le commissioni assumono le proprie determinazioni a maggioranza semplice dei votanti.

Le Commissioni votano di regola per alzata di mano.

Nel corso della discussione in Commissione non possono essere decise questioni pregiudiziali o sospensive; se vengono poste, di esse si dà conto nella decisione o nella relazione.

Le Commissioni possono adottare risoluzioni o mozioni connesse con l'affare sul quale debbono riferire e tali risoluzioni o mozioni sono trasmesse al Consiglio Comunale insieme con la decisione o con la relazione.

Nello svolgimento dei procedimenti di consultazione e di indagine le Commissioni, nelle sedute alle quali partecipano i soggetti consultati o che forniscono gli elementi conoscitivi, non possono effettuare dibattiti relativi alle conclusioni della consultazione. Il Presidente della Commissione assicura il rispetto della suddetta prescrizione.